



All. "A"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI.

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Obiettivi dell'intervento e descrizione dei servizi

Art. 3 - Durata dell'appalto

Art. 4 - Contenuto delle prestazioni

Art. 5 - Personale

Art. 6 - Requisiti professionali del personale

Art. 7 - Servizi a cura del Comune e dell'appaltatore

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Art. 9 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 10 - Valore dell'appalto

Art. 11- Controlli e verifiche

Art. 12 - Sospensione del servizio

Art. 13 - Revoca del servizio – ipotesi di risoluzione del contratto

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Art. 15 - Modalità di pagamento – cessione del credito

Art. 16 - Spese contrattuali

Art. 17 - Penali

Art. 18 – Controversie

Art. 19- Rinvio



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività educativa e di animazione del Centro Estivo comunale per gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado nella forma e nella configurazione specificata negli articoli successivi.

Art. 2 - Obiettivi dell'intervento e descrizione dei servizi

La finalità del servizio è di offrire ai ragazzi che restano in città durante il periodo estivo un servizio di animazione che comprenda attività ricreative, sportive, culturali ed educative utili a favorire la socializzazione tra ragazzi, la comunicazione, e la solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale. Tale servizio si prefigge inoltre di rispondere ai bisogni delle famiglie, soprattutto quelle impegnate in attività lavorative, durante il periodo di interruzione delle attività didattiche dei figli.

La capacità ricettiva massima del centro estivo è di 90 partecipanti di età compresa tra i 6 anni ed i 14 anni, residenti nel Comune di Monsummano Terme e nei Comuni della Valdinievole. Hanno la precedenza i ragazzi residenti nel Comune di Monsummano Terme.

Sarà possibile determinare il numero dei partecipanti effettivi al Centro Estivo soltanto al termine del periodo delle iscrizioni.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Il centro estivo viene realizzato nei seguenti periodi:

- dal 1° Luglio al 26 Luglio 2019
- dal 1° Luglio al 28 Luglio 2020
- dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021

sempre per un periodo di 20 giorni di servizio.

In casi eccezionali da concordare potranno essere previste suddivisioni diverse dell'attività.

Il servizio si svolgerà presso i locali di una scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado del Comune di Monsummano Terme prevedendo l'apertura 5 giorni la settimana con orario strutturato su tutta la giornata dalle ore 8:00 alle ore 18:30 per tre giorni a settimana e dalle 8:00 alle 12:30 per due giorni a settimana.

Art. 4 – Contenuto delle prestazioni

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:



a) Elaborazione e presentazione di un progetto educativo:

La ditta concorrente dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di affidamento del servizio e che prevede la presentazione di un percorso educativo e ludico che abbia un tema principale scelto dalla ditta stessa.

Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, dovrà contenere la programmazione dell'intero periodo, includendo nell'ambito delle proprie attività anche una serie di gite ludico-ricreative (8 lunghe e 4 brevi) fuori dalla sede del centro e organizzate dalla Ditta che dovrà procedere anche all'assunzione dei corrispondenti costi ad eccezione dei mezzi di trasporto che sono forniti dal Comune. La Ditta dovrà scegliere luoghi esenti dal pagamento dei ticket per i bus, a meno che non intenda accollarsene il prezzo.

Nella programmazione delle attività di cui sopra il Soggetto Proponente dovrà proporre giochi ed iniziative adeguate all'età dei ragazzi partecipanti e tener in considerazione la presenza di ragazzi seguiti dal servizio Sociale della Società della Salute della Valdinievole programmando attività specifiche e accorgimenti volti ad ottenere la massima integrazione tra tutti i partecipanti.

b) Organizzazione del servizio:

Nell'organizzazione del servizio è compresa l'attività di presentazione del centro estivo ai genitori, durante la quale sarà esposto il programma delle attività previste. Il rapporto numerico educatore/bambino deve essere di 1 a 15.

Ai portatori di handicap sarà assicurato dalla Società della Salute della Valdinievole il rapporto di 1 a 1 se necessario.

Dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile l'elenco giornaliero delle presenze dei partecipanti.

c) Acquisizione dei materiali.

Sarà a carico della Ditta il costo dell'acquisto del materiale didattico e igienico-sanitario per le attività previste dal programma. Il materiale di pronto soccorso deve essere conservato in sede e deve essere assegnato anche ai gruppi in occasione delle uscite nella misura di almeno una dotazione per gruppo. Il materiale utilizzato nello svolgimento delle attività deve essere analiticamente descritto in apposita griglia contenente oggetto e quantità e **sarà oggetto di valutazione.**

d) Tenuta e pulizia dei locali e degli arredi

Dovranno essere garantiti la sorveglianza, la custodia, il riordino e la pulizia giornaliera dei locali messi a disposizione per il servizio, compreso l'acquisto dei prodotti necessari. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi



causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti.

Art. 5 - Personale

Le figure necessarie che il soggetto proponente dovrà garantire sono:

- un Coordinatore con esperienza di coordinamento di attività educative e similari;
- un numero di educatori adeguato rispetto ai ragazzi, secondo il rapporto numerico educatore/bambino previsto dal Capitolato (**1 a 15**);
- n. 1 inserviente.

Il Coordinatore del Centro avrà le seguenti mansioni:

1. programmazione, coordinamento, controllo e responsabilità complessiva del Centro estivo
2. gestione dei problemi di carattere organizzativo
3. referente/responsabile per i rapporti con l'Ufficio servizi sociali e con i Servizi Sociali della Società della Salute della Valdinievole
4. riferimento per i genitori dei bambini, per tutti i problemi inerenti il servizio e partecipazione alle riunioni organizzative.
6. partecipazione alla stesura nel dettaglio del programma, nonché alle riunioni preliminari con i genitori degli iscritti.

Il Comune, con le modalità che riterrà opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio suddetto.

Art. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Gli operatori ed il coordinatore che può essere uno degli stessi, dovranno possedere uno dei seguenti requisiti professionali:

- diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;
- diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- diploma di operatore dei servizi sociali;
- diploma di tecnico di servizi sociali;

Il possesso di un altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorrerà uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- diploma di laurea in psicologia.



I nominativi ed il curriculum dei coordinatori devono essere comunicati alla presentazione dell'offerta e non potranno essere modificati se non per gravi motivi debitamente documentati.

Art. 7 – Servizi a cura del Comune e dell'Aggiudicatario

Saranno a carico del Comune:

la struttura dove si svolgerà il Centro Estivo;

- le spese di luce, acqua e telefoniche;
- la copertura assicurativa concernente gli infortuni per i ragazzi;
- la spesa relativa al trasporto per il raggiungimento dei luoghi delle attività esterne individuate (costo autobus e pedaggi autostradali);
- la raccolta delle iscrizioni;
- l'introito delle quote di partecipazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- le spese per l'assicurazione degli operatori e per la R.C.T
- la pulizia e la custodia dei locali sede del centro Estivo;
- le spese dei biglietti d'ingresso per le gite previste nel progetto;
- le spese per eventuali parcheggi e ticket di ingresso bus in città se previste nel Progetto presentato.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

a) Il soggetto proponente è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.

b) Il soggetto proponente dovrà segnalare immediatamente e per scritto agli Uffici Comunali tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

c) Il soggetto proponente è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni. E' tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati per l'espletamento e i compiti di cui al presente capitolato comprese le sostituzioni.

d) Il personale che il soggetto proponente impiegherà nella gestione del servizio, dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. L'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali, si riserva il diritto di allontanare, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, l'operatore che non risponderà ai requisiti suddetti. In tal caso il soggetto proponente dovrà sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti indicati; dovrà provvedere alla sostituzione degli operatori anche in caso di loro assenza di malattia od altro.



- e) E' tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato.
- f) Le prestazioni d'opera del personale che il soggetto proponente utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- g) Il soggetto proponente dell'appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alla struttura che ospiterà il Centro Estivo, in conseguenza di un uso improprio della medesima e per danni arrecati dalla mancanza di un'accurata sorveglianza e controllo dei ragazzi.

Art. 9 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii, prestando particolare attenzione alla specificità del servizio oggetto dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo.

Art. 10- Valore dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per i periodi dal 1° al 26 luglio 2019, dal 1° al 28 Luglio 2020 e dal 5 al 30 Luglio 2021, ammonta complessivamente ad € 90.000,00+ I.V.A. 5%. Il committente in fase di elaborazione del bando di gara definisce pari a zero l'importo degli oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

In caso di parziale non effettuazione del servizio l'importo di cui al comma precedente sarà soggetto a riduzione.

Art. 11- Controlli e verifiche

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara. Per valutare complessivamente i livelli di qualità del progetto realizzato e gli eventuali



scostamenti dallo standard prefissato, l'aggiudicatario presenta annualmente al termine dell'attività, un resoconto sintetico sulla qualità percepita del servizio da parte degli utenti/famiglie corredato da materiale di rilevazione.

Art. 12 - Sospensione del servizio

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso viene svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale ne darà informazione all'Impresa aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcun pretesa in merito.

Art. 13 - Revoca del servizio - ipotesi di risoluzione del contratto

L'affidamento del servizio potrà essere revocato in caso di dichiarazioni mendaci. L'affidamento del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e senza che siano fornite appropriate giustificazioni, in caso: di gravi e reiterate inadempienze da parte del soggetto proponente tali da compromettere la funzionalità dell'intervento, di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza, di inosservanza delle indicazioni operative date dal Comune.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del medesimo servizio.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile esterno del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003



n. 196 e ss.mm.ii, e dal GDPR Regolamento UE 2016/679 per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

Art. 15- Modalità di pagamento - cessione del credito

Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto indicata all'art. 3.

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato ogni anno dopo l'effettuazione del servizio, previo controllo da parte del Responsabile del Servizio competente della regolarità delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Monsummano Terme. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della Cooperativa e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Art. 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'Impresa.

Art. 17 Penali

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di selezione, il Comune applicherà una penale per ogni evento/giorno di inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dall'affidamento del servizio. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione. In tal caso



dovrà essere provveduto al reintegro dell'importo della cauzione. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito del quale, il Comune potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario.

Art. 18 – Controversie

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Codice Civile.